

ALL. 1



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 4780 del 30 DIC. 1997

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giacinto Bruno	Galao Canale
Raffaele Sergio	Bernoni Bedato
Pierluigi Franco	Bella Bonatin
Renzo Cesare	Braghetto Campa
Giacinto Fabio	Fontana Gera
Massimo Floriano	Giorgetti Pra
Raffaele	Zanon Zanetti

Segretario

Gianfranco Zanetti

OGGETTO:

Revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni delle Aziende ULSS N. 15 Alta Padovana, n. 16 Padova e n. 17 Este della provincia di Padova per l'anno 1996. (art. 2 L. 2.4.1966, n. 475).

Riferisce l'Assessore alle Politiche Sanitarie - prof. Iles Braghetto:

La legge 8 novembre 1991, n. 352 ha sensibilmente innovato in tema di formazione e di revisione delle piante organiche delle farmacie in particolare stabilendo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una ogni 4.000 nei Comuni con popolazione maggiore.

Sono ammessi arrotondamenti quando la frazione di abitanti superi di almeno il 50% i parametri sopraindicati.

Si evidenzia che i dati relativi alla popolazione residente nei singoli Comuni devono essere ricavati esclusivamente dalla pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistics.

Alla Regione, tuttavia, è consentito derogare dai parametri di cui sopra, limitatamente ai Comuni fino a 12.500 abitanti - ai sensi dell'art. 2 della legge 352/1991 - quando lo giustifichino particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, a condizione comunque che la nuova farmacia disti almeno 3.000 metri da quella più vicina, anche se ubicata in Comune diverso.

Ciò premesso, si rammenta che la vigente normativa regionale (art. 14 della L.R. 31.5.1980, n. 78) demanda alla Giunta Regionale le funzioni amministrative relative alla formazione ed alla revisione delle piante organiche delle farmacie, previa acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, deve ricordarsi che l'art. 14 della L.R. N. 78/1980 prevede l'acquisizione del preventivo parere dei Consigli Comunali e degli

Mod. A - originale

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDICI/00

Genzia Entrate
 00009011 00005CBB 402X8001
 00045682 03/05/2017 BR:41:56
 2578-00088 26817C193A2A17B0
 IDENTIFICATIVO : 01161202192043

01161202192043

Ordini dei Farmacisti sulla revisione delle piante organiche di cui trattasi, che devono trasmetterlo alla Azienda ULSS territorialmente competente, che a sua volta è tenuta a corredarlo del proprio motivato parere e quindi trasmettere il tutto alla Regione.

Atteso che, di norma, l'iniziativa di istituire nuove sedi farmaceutiche origina dal Comune, che ne invia alla Regione motivata proposta, è ovvio che, in caso di accoglimento della medesima, non viene più richiesto il parere al Comune proponente. Vengono, invece, sempre riportati in sintesi i pareri contrari espressi dagli Enti sopra citati.

In relazione a quanto sopra, si fa presente che con nota prot. n. 1148/20241 del 15.02.1996 i Comuni sono stati sollecitati - nello spirito di una opportuna collaborazione - ad avanzare eventuali proposte di revisione delle piante organiche delle farmacie nel rispetto della normativa vigente, essendo gli stessi i più qualificati a rappresentare le esigenze della popolazione, ferma restando la competenza regionale esclusiva in materia.


Analoghe proposte, peraltro, possono pervenire dalle Aziende ULSS, da gruppi di popolazione o da organizzazioni sociali d'ogni genere.


Preso atto che la L.R 1.9.1972 N. 12, prevede, al fine dell'adozione del provvedimento definitivo di revisione della pianta organica delle farmacie da parte della Giunta Regionale, l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare, l'Assessore alle Politiche Sanitarie, procedendo nella sua relazione, illustra la seguente situazione delle farmacie relative alle Aziende ULSS N. 15 Alta Padovana, n. 16 Padova e n. 17 Este .

AZIENDA ULSS N. 15 ALTA PADOVANA

1 - Comune di BORGORICCO : popolazione n. 6.208 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n. 1.

Parere del Direttore Generale: con provvedimento n. 2062 del 17.10.1996 il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana, ha espresso parere favorevole alla eventuale istituzione di una 2^a sede farmaceutica nel Comune di

A large, stylized handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, overlapping the bottom right corner of the text. Below it, there are some smaller, less distinct initials or marks.



- 3 -

Borgoricco, da collocarsi in frazione S. Michele delle Badesse, per le seguenti considerazioni:

- il Comune di Borgoricco conta complessivamente, alla data del 31.05.1996, n. 6.208 abitanti, di cui 1.964 residenti nella frazione di S. Michele delle Badesse;
- le farmacie più vicine alla frazione individuata come località dove potrebbe aver sede la 2ª farmacia sono situate ad una distanza di oltre 3.000 metri;
- per quanto riguarda la viabilità, l'imminente apertura della nuova strada statale del Santo (S.S. 307) che confluisce per intero sulla strada Desman, la quale collega S. Michele delle Badesse con il centro del capoluogo e della frazione S. Eufemia, renderà difficoltoso e, per alcune categorie di cittadini, anche pericoloso, l'accesso alla farmacia attualmente esistente nel capoluogo, soprattutto per la popolazione che non dispone di mezzi di trasporto idonei, vista l'assenza di un servizio pubblico di collegamento.

Parere dell'Ordine dei Farmacisti: con nota prto. n. 1388/7 del 2.12.1996 il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Padova ha espresso parere negativo alla eventuale istituzione di una 2ª sede farmaceutica nel Comune di Borgoricco, per i seguenti motivi:

- non è applicabile il criterio demografico o della popolazione, che rappresenta il criterio ordinario per la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di ciascun Comune, in quanto la popolazione al 31.12.1995 risulta essere di 6.208 abitanti;
- il criterio topografico o della distanza può essere applicato in via eccezionale, derogatoria e restrittiva rispetto a quello demografico, ove ne sussistano rigorosamente i presupposti e cioè l'emergere di particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale che vengono considerate solo in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità. La sua applicazione richiede, pertanto, una valutazione non tanto della distanza dalle farmacie esistenti e degli insediamenti abitativi nel territorio comunale, quanto una valutazione sulla ubicazione degli insediamenti in rapporto a specifiche caratteristiche topografiche e viarie.

Nel caso in oggetto il solo fatto che potrebbe giustificare l'eccezionale ricorso a tale criterio è rappresentato dalla nuova strada statale che, allo stato attuale, non risulta ancora ultimata.

Ciò rende non prevedibile un reale disagio per la popolazione che potrà invece essere valutato a lavori ultimati e alla luce di eventuali difficoltà e totale assenza di mezzi di collegamento.

Proposta del Relatore: Avendo acquisito anche il parere favorevole del Comune espresso con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 21.08.1996 integrata con successiva delibera della Giunta Comunale n. 416 del 3.10.1996, ritenendolo l'Ente più qualificato a rappresentare le esigenze e le istanze della popolazione, si propone di istituire una 2^a sede farmaceutica da collocare in frazione S.Michele delle Badesse del Comune di Borgoriccio per le seguenti motivazioni:

- nel Comune di Borgoriccio, avendo una popolazione di 8.208 abitanti non è possibile istituire una 2^a farmacia in applicazione del criterio della popolazione in quanto l'art.1 della L. 362/91 prevede che nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti e non si tiene conto della popolazione eccedente se non è pari ad almeno il 50% del parametro stesso;
- per aprire pertanto la 2^a sede farmaceutica si deve applicare il criterio della distanza e viabilità previsto all'art. 2 della legge sopra citata.
Detto criterio va applicato, in via eccezionale, in deroga e non in aggiunta al criterio della popolazione, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono e purchè la distanza tra la farmacia di nuova istituzione e le farmacie esistenti, anche se ubicate in Comuni diversi, sia almeno di 3.000 metri.

La L.R. 6.7.1993, n. 28, integrativa ed applicativa della legge nazionale 362/91, ha aggiunto un terzo elemento, vale a dire, il nucleo abitativo che la farmacia dovrebbe servire, deve essere di almeno 1.500 abitanti.
Ora, nel caso specifico, la frazione di S. Michele delle Badesse dista dalla farmacia più vicina, che è quella ubicata nel capoluogo, metri 3.500, trovandosi a una distanza ben

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'Lu' or similar.A smaller handwritten signature in black ink, possibly 'SP', is located in the bottom right corner of the page.

PAGINA N.

N. 4780

30 DIC. 1997

- 5 -

maggiorale dalle farmacie di altri Comuni.
Il nucleo abitativo che la farmacia andrebbe a servire è di 1.864 abitanti e quindi superiore a quello previsto dalla L.R. 28/93.

Infine vi è la viabilità. La strada statale del Santo (S.S. 307) che è già stata aperta, rende difficoltoso e pericoloso l'accesso da parte dei cittadini, alla farmacia più vicina, soprattutto in mancanza di un servizio pubblico di collegamento.

Detta statale confluisce per intero sulla strada Desman che collega S. Michele delle Badesse con il capoluogo e con la frazione di S. Eufemia, con notevole aumento del traffico, ivi compreso quello rappresentato dagli automezzi pesanti.

Significativo è il parere dell'Azienda ULSS n. 15 che, a differenza della revisione delle piante organiche delle farmacie per l'anno 1994, nella quale aveva espresso parere negativo in merito alla istituzione di una 2ª farmacia, ora, sulla identica proposta esprime invece parere favorevole, in quanto con l'apertura della statale 307 sono in effetti mutate le condizioni di viabilità.

Anche dalla lettura del parere espresso dall'Ordine dei Farmacisti si evince che l'apertura di detta statale poteva far rivalutare quelle condizioni per le quali l'Ordine si era espresso negativamente.

Per i motivi sopra esposti si propone pertanto di istituire una 2ª sede farmaceutica da collocarsi in località S. Michele delle Badesse del Comune di Borgoricco, in applicazione del criterio della distanza e viabilità.

- 2 - Dai rimanenti Comuni dell'ULSS n. 15 Alta Padovana non sono state avanzate proposte di modifica delle piante organiche delle farmacie.

Proposta del Relatore: Non si ravvisa la necessità di provvedere ad alcuna revisione delle piante organiche delle farmacie, non essendo intervenuti significativi mutamenti nella popolazione residente, né essendo pervenute in merito proposte da parte dei Comuni interessati.

AZIENDA ULSS N. 16 PADOVA

- 1 - Comune di ABANO TERME: popolazione n. 18.192 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n. 4

Con deliberazione n. 40 del 6 maggio 1996 il Consiglio Comunale di Abano Terme ha avanzato proposta di istituzione di una 5ª sede farmaceutica da collocare nel quartiere Colombo, in applicazione dell'art. 1 della L. 8.11.1991, n. 362 (modificativo dell'art. 1 della legge 475/1968).



Parere del Direttore Generale: con provvedimento n. 1506 del 29.10.1996 il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione della 5ª sede farmaceutica nel Comune di Abano Terme, essendo tale istituzione giustificata in base al criterio della popolazione.

Parere dell'Ordine dei Farmacisti: con nota prot. n. 1403/7 del 19.9.1996 viene comunicato che il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 16.8.1998 ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla proposta di istituzione di una 5ª sede farmaceutica.

Ha peraltro sollevato delle perplessità circa la divisione approssimativa della nuova sede presumendo che l'area individuata non permetta una facile reperibilità di locali idonei ad una nuova farmacia.

Proposta del Relatore: l'art. 1 della L. 362/91 ai commi 2 e 3 recita testualmente "Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni".
"La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al comma sopracitato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi".

Ora, il Comune di Abano Terme ha una popolazione di 18.192 abitanti ed è pertanto legittima la sua richiesta di istituzione di una 5ª sede farmaceutica.
Per quanto sopra esposto si propone di accogliere la richiesta del Comune di Abano Terme relativa alla istituzione di una 5ª farmacia da collocare nel quartiere Colombo del Comune stesso.



- 7 -

- 2 - Dai rimanenti Comuni dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova, non sono state avanzate proposte di modifica delle piante organiche delle farmacie.

Proposta del Relatore: non si ravvisa la necessità di provvedere ad alcuna revisione delle piante organiche delle farmacie, non essendo intervenuti significativi mutamenti nella popolazione residente, nè essendo pervenute in merito proposte da parte dei Comuni interessati, fermo restando che si rinvia, per il Comune di Padova, ad un successivo provvedimento la delimitazione delle zone delle sedi farmaceutiche, non essendo pervenuta da parte del Comune la delimitazione di quelle sedi farmaceutiche interessate dal trasferimento di tre farmacie dal centro ad altre zone di nuovo insediamento abitativo, oggetto della revisione delle piante organiche della provincia di Padova per l'anno 1992.

AZIENDA ULSS N. 17 ESTE

- 1 - Dai Comuni della Azienda ULSS n. 17 di Este non sono state avanzate proposte di modifica delle piante organiche delle farmacie.

Proposta del Relatore: non si ravvisa la necessità di provvedere ad alcuna revisione delle piante organiche delle farmacie, non essendo intervenuti significativi mutamenti nella popolazione residente, nè essendo pervenute in merito proposte da parte dei Comuni interessati.

La V^a Commissione Consiliare, interpellata a norma dell'art. 3 punto 2) lettera c) della L.R. 1.9.1972, N. 12, ha espresso parere favorevole alle su riportate proposte del Relatore.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il Relatore, Assessore alle Politiche Sanitarie, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma II dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della

- pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTO il proprio provvedimento n. 6063 del 23.11.1995 con il quale è stata operata la revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della provincia di Padova per l'anno 1994;
 - Ritenuto di dover procedere alla revisione delle piante organiche della farmacie per l'anno 1996 sulla base della popolazione residente al 31.12.1995, come disposto dall'art. 2 della legge 2.4.1968, n. 475;
 - VISTO il provvedimento n. 2062 del 17.10.1996 con il quale il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana ha espresso parere favorevole alla istituzione di una seconda sede farmaceutica da collocarsi in frazione San Michele delle Badesse del Comune di Borgoricco;
 - VISTA la nota prot. n. 1386/7 del 2.12.1996 con la quale l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Padova comunica che il Consiglio dell'Ordine ha espresso parere negativo in merito alla istituzione di una 2^a sede farmaceutica nel Comune di Borgoricco;
 - RITENUTO per i motivi esposti dal Relatore, in conformità a quanto in merito espresso dall'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana, disattendendo invece il parere espresso dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Padova, di istituire una seconda sede farmaceutica da collocare in frazione S. Michele delle Badessa del Comune di Borgoricco;
 - PRESO ATTO che dai rimanenti Comuni dell'Azienda ULSS N. 15 Alta Padovana non sono state avanzate proposte di modifica delle piante organiche delle farmacie;
 - RITENUTO, per i motivi esposti dal Relatore, di confermare le vigenti piante organiche delle farmacie in tutti i rimanenti Comuni dell'Azienda ULSS N. 15 Alta Padovana, non essendo intervenuti significativi mutamenti nella popolazione residente, nè essendo pervenute in merito proposte da parte dei Comuni interessati;
 - VISTA la deliberazione n. 40 del 6.5.1996 con la quale il Consiglio Comunale di Abano Terme ha avanzato proposta di istituzione di una 5^a sede farmaceutica da collocare nel



PAGINA N.

PROVINCIA DI PADOVA

N. 478 U^{del}

30 DIC. 1997

- 9 -


quartiere Colombo;

- VISTO il provvedimento n. 1506 del 29.10.1996 con il quale il Direttore Generale dell'Azienda ULSS N. 16 di Padova ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione della 5^a sede farmaceutica nel Comune di Abano Terme, quartiere Colombo;
- VISTA la nota prot. n. 1403/7 del 19.9.1996 con la quale l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Padova comunica che il Consiglio dell'Ordine ha espresso parere favorevole alla istituzione della 5^a sede farmaceutica nel Comune di Abano Terme;
- VISTA la deliberazione n. 67 del 30.9.1997 con la quale il Consiglio Comunale di Abano Terme, su richiesta dell'Amministrazione Regionale, ad integrazione della propria deliberazione n. 40 del 6.5.1996 ha proceduto alla descrizione dettagliata delle zone delle 5 sedi farmaceutiche del Comune;
- RITENUTO per i motivi esposti dal Relatore, in conformità a quanto in merito espresso dall'Azienda ULSS n. 16 di Padova e dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Padova, di istituire la 5^a sede farmaceutica da collocare in quartiere Colombo del Comune di Abano Terme;
- PRESO ATTO che dai rimanenti Comuni dell'Azienda ULSS N. 16 di Padova non sono state avanzate proposte di modifica delle piante organiche delle farmacie;
- RITENUTO, per i motivi esposti dal Relatore, di confermare le vigenti piante organiche delle farmacie nei rimanenti Comuni dell'Azienda ULSS N. 16 di Padova, non essendo intervenuti significativi mutamenti della popolazione residente, nè essendo pervenute in merito proposte da parte dei Comuni interessati; rinviando per il Comune di Padova ad un successivo provvedimento la delimitazione delle zone delle sedi farmaceutiche interessate dal trasferimento di tre farmacie dal centro ad altre zone di nuovo insediamento abitativo, oggetto della revisione delle piante organiche della provincia di Padova per l'anno 1992.
- PRESO ATTO che dai Comuni dell'Azienda ULSS N. 17 di Este non sono state avanzate proposte di modifica delle piante organiche delle farmacie;

- RITENUTO per i motivi esposti dal Relatore, di confermare le vigenti piante organiche delle farmacie in tutti i Comuni dell'Azienda ULSS N. 17 di Este, non essendo intervenuti significativi mutamenti della popolazione residente, nè essendo pervenute in merito proposte da parte dei Comuni interessati;
- VISTA la L. 2.4.1968, n. 475;
- VISTA la L. 8.11.1991, n. 362;
- VISTO il D.P.R. 21.8.1971, n. 1275;
- VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/1934;
- VISTA la legge 22.12.1984, n. 892;
- VISTA la L.R. 1.9.1972, n. 12;
- VISTO il D.P.R. 14.1.1972, n. 4;
- VISTA la L.R. 31.5.1980, n. 78;
- Vista la L.R. 6.7.1993, n. 28;
- Vista la L.R. 14.9.1994, n. 56, art. 9;
- VISTI i pareri espressi dai Direttori Generali delle Aziende ULSS N. 15 Alta Padovana e n. 16 di Padova;
- VISTI i pareri espressi dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Padova;
- PRESO ATTO che la 5^a Commissione Consiliare regionale nella seduta del 12 novembre 1997 ha espresso parere favorevole, conformemente a quanto esposto dal Relatore;

DELIBERA

1. La pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Aziende ULSS N. 15 Alta Padovana, N. 16 di Padova e n. 17 di Este, della provincia di Padova a seguito della revisione ordinaria prevista dalle disposizioni delle leggi 2.4.1968, n. 475 e



8.11.1991, n. 362, ed in base ai dati ufficiali della popolazione dei Comuni stessi al 31.12.1995, risulta come segue:

AZIENDA ULSS N. 15 ALTA PADOVANA

A - Comune di BORGORICCO: - popolazione n. 6.208 abitanti
- sedi farmaceutiche esistenti n.1.

E' istituita la 2^ sede farmaceutica in frazione San Michele delle Badesse la cui zona assegnata è così delimitata:

* FARMACIA DI S. MICHELE DELLE BADESSE- BACINO D'UTENZA "A"
Delimitazioni:

- A NORD dai confini con il Comune di Camposampiero;
- A SUD e ad OVEST dai confini con il Comune di S. Giorgio delle Pertiche;
- Ad EST (adiacente a zona "B") dalle Vie Sabbadina (fino all'incrocio con Via Piovega), Via Lusore (fino all'incrocio con Via Roma) e da Via Roma fino ai confini Sud;

A seguito dell'istituzione della 2^ sede farmaceutica la zona di pertinenza della sede n. 1 viene così rideterminata:

* FARMACIA DI BORGORICCO - BACINO D'UTENZA "B"

Delimitazioni:

- A NORD dai confini con i Comuni di Camposampiero e Massanzago;
- A EST dai confini con i Comuni di Massanzago e S. Maria di Sala;
- A SUD dai confini con il Comune di Villanova;
- A OVEST (adiacente a zona "A") dalle vie Sabbadina (fino all'incrocio con Via Piovega), Via Lusore (fino all'incrocio con Via Roma) e da Via Roma fino ai confini Sud.

B - In tutti i rimanenti Comuni dell'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana è confermata la pianta organica delle farmacie determinata con proprio provvedimento n. 6053 del 23.11.1995.

AZIENDA ULSS N. 16 PADOVA

A - Comune di ABANO TERME: - popolazione n. 18.192 abitanti
- sedi farmaceutiche esistenti n. 4


E' istituita la 5^a sede farmaceutica nel quartiere Colombo la cui zona assegnata è così delimitata:

ZONA N. 5: **NORD**: parte della Via Stazione, Via S. Pio X, Via Savioli e parte della Via T. Livio (che delimitano la zona 1);
OVEST: parte della Via 1^o maggio e parte della Via Calle Pace (che delimitano la zona 1), Via N. Unite e parte della Via M. d'Ungheria, Parco Magnolia, parte della Via A. Volta e Via Configliachi (che delimitano la zona 2).
SUD: Comune di Montegrotto Terme;
EST: Linea ferroviaria Padova-Bologna dalla Via Stazione al Comune di Montegrotto Terme, delimitante la zona 3.

A seguito dell'istituzione della 5^a sede farmaceutica, la zona di pertinenza delle sedi già esistenti, viene così rideterminata:

ZONA N. 1 **NORD**: Comune di Padova e Comune di Selvazzano;
OVEST: Comune di Selvazzano Dentro, Via U. Foscolo e Via dei Colli (che delimitano parte della zona 4);
SUD: Vie Pillon, Mazzini, ed un tratto di Via Calle Pace (che delimitano parte della zona 2), un tratto di via 1^o Maggio, un tratto di Via T. Livio, Via Savioli, un tratto di Via S. Pio X ed un tratto di Via Stazione;
EST: linea ferroviaria Padova-Bologna da Via Stazione fino al confine con il Comune di Padova.

ZONA N. 2 **NORD**: Vie Pillon, Mazzini ed un tratto di Via Calle Pace, confinanti con la zona 1^a
OVEST: un tratto di via Dei Colli, confinante con la zona 4^a e fino al confine con il Comune di Torreglia;
SUD: Comune di Montegrotto Terme;



EST: Comune di Montegrotto Terme, Via Configliachi, Parco Magnolia, un tratto della Via M. d'Ungheria e Via N. Unite, confinanti con la zona 5.

ZONA n. 3 **NORD:** Comune di Padova
OVEST: Linea ferroviaria Padova-Bologna dal confine del territorio del Comune di Padova fino al confine con il territorio del Comune di Montegrotto Terme (che delimita parte delle zone 1 e 5);

SUD: Comune di Montegrotto Terme
EST: Canale di Battaglia in territorio del Comune di Albignasego e Comune di Maserà di Padova;

ZONA N. 4 **NORD:** Via U. Foscolo (parte della quale delimita la zona 1);

OVEST: Comuni di Teolo e di Torreglia;

SUD-

EST: un tratto di Via Dei Colli, dal confine con il Comune di Torreglia fino alla via U. Foscolo (che delimitano parte delle zone 1 e 2).

B - In tutti i rimanenti Comuni dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova è confermata la pianta organica delle farmacie determinata con proprio provvedimento n. 6063 del 23.11.1995, fatta salva l'adozione, per il Comune di Padova, di un successivo provvedimento per la ridelimitazione delle zone delle sedi farmaceutiche interessate dal trasferimento di tre farmacie dal centro ad altre zone di nuovo insediamento abitativo, oggetto della revisione delle piante organiche delle farmacie per la provincia di Padova per l'anno 1992, approvata con propria delibera n. 229 del 24.1.1995.

AZIENDA ULSS n. 17 ESTE

In tutti i Comuni dell'Azienda ULSS n. 17 di Este è confermata la pianta organica delle farmacie determinata con proprio provvedimento n. 6063 del 23.11.1995.

DIPARTIMENTO PER LE FINANZE, I TRIBUTI E LA RAGIONERIA

Visto e assunto l'impegno di _____ sul cap. _____ C del bilancio di previsione per
l'esercizio 19____ al n. _____ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72) R

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione viene trasmessa in data
odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto.

Venezia, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 con nota

n. _____

del _____

Venezia, _____

**NON SOGGETTA
A CONTROLLO**